ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L. LUZZATTI" SAN POLO di PIAVE
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
COMUNI di SAN POLO di PIAVE – CIMADOLMO – ORMELLE
Via Roma, 38 - 31020 San Polo di Piave (TV) C.F.: 80012450260 Cod. Mecc :TVIC86000B Tel: 0422/855062 E-mail: tvic86000b@istruzione.it pec: tvic86000b@pec.istruzione.it

Regolamento provvisorio sull'uso dell'Intelligenza Artificiale nella scuola

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 117 del 03/02/2026

PREMESSA NORMATIVA

Il presente documento disciplina l'adozione e l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) nell'Istituto, in conformità con:

- **Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act):** Testo di legge emanato con lo scopo di armonizzare l'approccio dei diversi paesi alla regolamentazione dell'IA, in un'ottica di protezione dei cittadini.
- **D.M. n. 166 del 9/8/2025**: Implementazione del servizio digitale e adozione delle Linee Guida MIM.
- **Linee Guida MIM per l'introduzione dell'IA nelle Istituzioni scolastiche (Versione 1.0 - 2025):** Quadro metodologico ed etico.
- **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e Vademecum "La scuola a prova di privacy" 2025:** Tutela dei dati personali dei minori.
- **Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo d'istruzione** (GU 27\01\2026)
- **Quadro Europeo delle Competenze Digital DigComp 3.0**

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dell'**Intelligenza Artificiale (IA)** all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.
   Promuove un uso consapevole, critico e responsabile degli strumenti di IA, coerente con la missione educativa dell'Istituto e con la tutela dei diritti fondamentali degli alunni e delle alunne.
   L'Istituto adotta un approccio prudenziale, ammettendo in questa fase esclusivamente casi d'uso che non comportino il trattamento di dati personali e che siano classificabili come a rischio minimo o nullo ai sensi dell'AI Act.

Il regolamento si applica a tutte le attività svolte all'interno dell'istituto o ad esso riconducibili, sia in ambito didattico sia amministrativo, nonché all'uso degli strumenti di IA da parte degli alunni per compiti o elaborati scolastici svolti a casa. Rientrano nel campo di applicazione il personale docente, il personale ATA e gli alunni e le alunne iscritti all'Istituto.

2. Gli obiettivi del regolamento sono:
   • Garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali.
   • Definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica.
   • Promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA.
   • Prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (*bias*).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. **Intelligenza Artificiale (IA)**: sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
2. **Strumenti di IA**: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, incluse le tecnologie di apprendimento automatico (*machine learning*), i modelli linguistici (*Large Language Models, LLM*) e i sistemi di generazione di contenuti multimediali.
3. **Deployer**: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.
4. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.
2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'uso dell'IA da parte degli allievi è consentito solo come supporto all'apprendimento e non deve mai sostituire il pensiero critico e la creatività umana.
4. L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
5. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.
6. I contenuti generati con l'IA devono riportare la fonte ove richiesto.
7. È vietata la generazione o l'uso di contenuti che violano il copyright.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 – Strumenti autorizzati

L'Istituto adotta Google Workspace for Education come unico ambiente digitale istituzionale. Sono autorizzati:

- Gemini, da parte dei docenti per attività didattiche e per il personale ATA per attività amministrative che non prevedano trattamento di dati personali;
- NotebookLM, esclusivamente per attività didattiche, sperimentazioni e percorsi formativi condotti dai docenti, senza inserimento di dati personali o contenuti riconducibili a soggetti identificabili. Non sono autorizzati strumenti di IA esterni non valutati dall'Istituto, né servizi gratuiti privi di adeguate garanzie di sicurezza, localizzazione e protezione dei dati.

Art. 5 – Uso dell'IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
2. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione critica del docente.
3. L'IA non può sostituire l'attività valutativa del docente né essere utilizzata per attribuire in modo automatico voti, giudizi o decisioni che incidano sul percorso scolastico degli studenti.
4. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.
5. La scelta futura degli strumenti che utilizzano l'IA dovrà essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici (si suggerisce di adottare esclusivamente piattaforme che rispettino gli standard di sicurezza e privacy, anche se attualmente non sono ancora disponibili delle certificazioni specifiche per IA fornite dall' AgID) [1].
6. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.
7. I docenti hanno l'obbligo di segnalare violazioni al presente regolamento.

In ambito didattico, i docenti possono utilizzare Gemini e NotebookLM per: progettare unità di apprendimento, predisporre materiali per la lezione e per lo studio individuale; generare esempi, casi di studio, simulazioni, tracce di esercizi, schemi di sintesi, rubriche valutative; predisporre materiali adattati o semplificati per studenti con bisogni educativi speciali, sempre in forma anonima e senza inserimento di dati personali; realizzare attività di educazione all'IA (AI literacy), in cui gli alunni, guidati dal docente, analizzano criticamente contenuti generati dall'IA Gli strumenti di IA possono essere

[1] Tale punto è piuttosto controverso e richiede, a nostro avviso, delle indicazioni più precise.

impiegati in aula in forma dimostrativa, come oggetto di analisi, confronto e discussione critica, così da favorire l'educazione degli studenti all'uso consapevole dell'IA. Le attività devono essere sempre guidate dal docente, che rimane responsabile della scelta dei contenuti, della correttezza delle informazioni e delle modalità di utilizzo.

Art. 6 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.
3. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

In ambito amministrativo, il personale autorizzato può utilizzare Gemini per:

- elaborare bozze di comunicazioni, circolari, istruzioni operative e testi informativi;
- predisporre sintesi di documenti normativi, note interne, schemi organizzativi;
- supportare la redazione di documenti di lavoro privi di dati personali.

Ogni documento prodotto con il supporto dell'IA deve essere oggetto di revisione critica e validazione da parte del personale competente, che resta pienamente responsabile dei contenuti approvati e diffusi.

Art. 7 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. La scuola promuoverà percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA, studenti e genitori sull'uso responsabile dell'IA.
2. Durante le lezioni verrà promossa la consapevolezza dei rischi e delle opportunità legate all'uso degli strumenti di IA.
3. È auspicabile la collaborazione con esperti esterni e istituzioni accademiche per garantire un aggiornamento costante sulle nuove tecnologie.

Art. 8 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.

Le violazioni gravi saranno segnalate alle autorità competenti.

È fatto divieto di:

- impiegare l'IA per attività di sorveglianza, monitoraggio o controllo del comportamento degli studenti; utilizzare IA per dedurre emozioni, stati d'animo o condizioni psicologiche degli studenti;
- utilizzare strumenti di IA per trattare dati personali o informazioni sensibili;
- affidare all'IA, in modo esclusivo o determinante, la valutazione degli apprendimenti;

Titolo III – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Art. 9 – Utilizzo dell'IA a fini didattici

In questa fase l'Istituto esclude l'uso autonomo degli strumenti di IA integrati in Google Workspace da parte degli alunni con proprie credenziali personali. Gli alunni possono partecipare ad attività didattiche in cui l'IA viene utilizzata dal docente in modalità guidata e controllata.

Tali attività hanno lo scopo di:

- far comprendere il funzionamento dei sistemi di IA generativa; sviluppare capacità di valutazione critica degli output;
- evidenziare limiti, potenziali errori, bias e rischi connessi a un uso acritico;
- formare dei cittadini digitali, consapevoli dei diritti, dei doveri e delle responsabilità connesse all'uso delle tecnologie.

È vietato agli alunni accedere direttamente a Copilot o ad altre funzionalità di IA di Microsoft 365 mediante credenziali fornite dalla scuola per produrre, modificare o completare elaborati che siano oggetto di valutazione scolastica, salvo future diverse disposizioni dell'Istituto adeguatamente comunicate.

L'accesso autonomo degli alunni a strumenti di IA mediante credenziali individuali è ammesso solo nell'ambito di progetti pilota che eventualmente saranno autorizzati dal dirigente scolastico.

È vietato l'uso dell'IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche.

Art.10 - Uso degli strumenti di IA da casa per attività scolastiche

L'Istituto è consapevole che gli alunni possono utilizzare, da casa, strumenti di IA liberamente reperibili online per attività personali o di studio.

I genitori sono tenuti a vigilare sull'utilizzo dell'IA da parte dei propri figli al di fuori dell'ambiente scolastico. Qualora i prodotti generati dagli studenti al di fuori della supervisione scolastica risultino in violazione di norme legali o regolamentari saranno considerati co-responsabili. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.

In relazione all'impiego domestico degli strumenti di IA per lo svolgimento di compiti ed elaborati scolastici, si stabiliscono le seguenti indicazioni:

- non inserire mai dati personali propri o altrui negli strumenti di IA, né riferimenti che consentano l'identificazione di persone reali o della scuola;

- non presentare come interamente propri elaborati prodotti in modo sostanziale dall'IA;
- dichiarare sempre l'eventuale uso dell'IA, indicando in che misura e per quali passaggi l'alunno se ne è avvalso;
- mantenere il controllo critico del lavoro, verificando la correttezza delle informazioni e rielaborando i contenuti.

L'uso occulto dell'IA, quando accertato, costituisce comportamento scorretto e contrario al Regolamento di Istituto e può comportare, a seconda della gravità, la valutazione negativa dell'elaborato e/o l'annullamento della prova.

L'uso dell'IA senza dichiarazione esplicita è considerato plagio, con conseguenti provvedimenti disciplinari.

È fatto divieto di:

- utilizzare strumenti di IA per trattare dati personali o informazioni sensibili;
- ricorrere all'IA per predisporre elaborati presentati come interamente originali senza dichiararne l'uso.

Titolo IV – Proprietà dei prodotti generati e sanzioni

Art. 11 – Proprietà dei prodotti generati

1. I prodotti generati sono di co-proprietà della scuola e dello studente
2. La pubblicazione può essere effettuata solo previa autorizzazione formale della scuola
3. È vietato l'uso commerciale di quanto prodotto come anche la diffusione di contenuti inappropriati o non rispondenti alle finalità educative dell'Istituzione scolastica.

Art. 12 – Sanzioni

1. Gli studenti della scuola che violino il presente regolamento sono passibili di sanzioni disciplinari.
2. Il personale, docente e non docente, ha l'obbligo di segnalare violazioni al presente regolamento
3. La responsabilità è personale, per cui anche genitori e personale docente possono essere ritenuti responsabili in caso di negligenza o omessa vigilanza.
4. I comportamenti del personale docente e non docente in violazione del presente regolamento possono configurarsi come infrazioni disciplinari.
5. Le violazioni gravi, come l'uso dell'IA per cyberbullismo o diffusione di dati sensibili, saranno segnalate alle autorità competenti.

Titolo IV – Privacy, sicurezza, e valutazione dei rischi

Art. 13 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).

2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici, sensibili o che possano profilare studenti e docenti.
3. Il DPO deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.
4. Possono essere utilizzati solo fornitori conformi a standard di sicurezza e privacy.

Art. 14 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:
    - Stress lavoro correlato per docenti e personale ATA.
    - Cybersecurity e protezione dei dati.
2. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
3. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 15 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Il regolamento sarà aggiornato all'adeguarsi dell'evoluzione normativa e tecnologica.
2. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Online dell'Istituto.